

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE E _____ PER

LA GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FIERA DI LUGLIO 2023

L'anno 2023 il giorno..... del mese di Aprile, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, fra 1) il Comune di SAN SECONDO PARMENSE, avente sede in San Secondo Parmense Piazza Mazzini 10 C.F. , rappresentato dal Responsabile nato a il in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. _____ , di seguito COMUNE

e

l'Associazione _____ avente sede legale in _____ iscritta al registro nazionale RUNTS (o precedentemente registro regionale) dal _____ in persona del legale rappresentante _____ di seguito ASSOCIAZIONE

PREMESSO

- che l'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 all'art. 56 prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti pubblici ed associazioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a. Individuazione dell'associazione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime se iscritte al registro delle associazioni del terzo settore;
- b. Riconoscimento all'associazione del solo rimborso delle spese vive;
- c. Rispetto degli obblighi di pubblicazione - comma 3 bis;
- d. Contenuto minimo delle convenzioni - comma 4;

- che al fine di individuare l'Associazione l'amministrazione ha pubblicato un apposito avviso in data _____ e dato corso ad una procedura comparativa;

- che l'Associazione _____ è risultata migliore offerente ed è risultata iscritta dal _____ al RUNTS (Registro unico Nazionale Terzo Settore);

- che con determinazione n. _____ del _____ è stata individuata la suddetta Associazione quale soggetto con cui stipulare la presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

1. L'Associazione assicura al Comune la collaborazione nell'organizzazione e gestione gastronomica e degli intrattenimenti della manifestazione denominata:

FIERA DI LUGLIO 2023

Luogo dell'evento:

Piazza Mazzini

Prevista nelle date del 30 Giugno 01-02 Luglio 2023

2. Per le finalità di cui al presente articolo i volontari dell'Associazione –preventivamente individuati e comunicati– possono utilizzare i mezzi di proprietà del Comune.

Art.2 Impegni economici del Comune

1. Il Comune a fronte degli impegni assunti dall'Associazione ai sensi della presente convenzione:
 - a. Autorizza l'impiego dei propri mezzi ai soci volontari per consentire le attività di trasporto ed allestimento;
 - b. Rimborsa (sulla base di budget e/o preventivi concordati) le spese sostenute dall'associazione e da questa debitamente rendicontate e giustificate secondo le modalità di cui all'art. 6 della presente convezione;
2. Per i costi non individuati e/o non riconducibili all'elenco di cui al citato art. 6 l'associazione dovrà preventivamente avere l'assenso dell'ente per l'effettuazione della spesa;
3. Per le attività di cui alla presente convenzione non sono ammesse erogazioni di carattere forfettario o destinate a sostenere i costi generali di esercizio dell'associazione.
4. Il rimborso massimo è pari ad euro 3.000,00;
5. L'importo da trasferire sarà erogato in due tempi: per il 50% a titolo di acconto e per la restante quota a saldo previa verifica di puntuale svolgimento del progetto come da dettagliata relazione rendicontativa da produrre all'Ente. Qualora l'evento oggetto del presente atto non si sia svolto resta inteso che la somma erogata a titolo di acconto dovrà essere totalmente restituita entro 30 giorni dalla data del mancato evento;

Art. 3 Impegni organizzativi del Comune

1. Redazione del piano di sicurezza a cura di un tecnico abilitato.
2. Per organizzare la manifestazione il Comune garantisce la presenza del proprio personale tecnico a direzione e/o supporto delle attività di allestimento ed in generale di carattere tecnico compresa la realizzazione delle attività di collaudo di strutture temporanee secondo gli accordi di volta in volta intercorrenti.
3. A titolo esemplificativo l'amministrazione potrà farsi carico nella misura che verrà di volta in volta puntualizzata sulla base del programma presentato dei seguenti servizi:
 - Lavori Pubblici: - apposizione segnaletica stradale - montaggio e smontaggio palco di proprietà comunale - trasporto transenne e generatori di proprietà comunale - attivazione servizio di pulizia e raccolta rifiuti (dato in concessione alla ditta IREN)
 - Comunicazione: utilizzazione dei propri canali comunicativi per promuovere la più ampia partecipazione agli eventi e alle manifestazioni.

Art. 4 Mezzi e strumentazioni comunali

1. Il Comune mette a disposizione inoltre le attrezzature, di proprietà Comunale, impiegate nell'organizzazione di manifestazioni quali per es. palchi, sedie, generatori, ecc, gratuitamente.
2. Il Comune inoltre autorizza di volta in volta i volontari della Associazione ad utilizzare i mezzi di trasporto comunali.
3. L'Associazione assume il ruolo di custode dei beni mobili ed aree pubbliche temporaneamente assegnatigli dal Comune.
4. L'Associazione si impegna al reintegro dei beni distrutti o danneggiati o al pagamento degli stessi.

Art. 5 Oneri assicurativi dell'Associazione

1. La Associazione sottoscrive:

- a. idonea polizza assicurativa a copertura delle manifestazioni, attività, iniziative realizzate, RCT RCO nonché contro i rischi di danneggiamento, deperimento anche a causa di incendio, esplosione, scoppio, eventi socio politici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, del ricorso di vicini/terzi per un massimale di almeno € 1.000.000,00;
- b. Idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni ai propri soci impegnati nelle attività della presente convenzione.

2. Detta polizza è da stipularsi presso primaria compagnia assicurativa. All'atto della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro i successivi 30 giorni, dovrà essere consegnata copia di detta polizza al Comune.

3. gli oneri di cui al presente articolo sono oggetto di rimborso a norma dell'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

Art. 6 Oneri dell'Associazione in fase di rendicontazione

1. Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- a) Polizze di cui al precedente articolo;
- b) I costi di affitto/noleggio di strumentazioni tecniche;
- c) Il costo per il vitto e l'alloggio di eventuali ospiti previa intesa preventiva con l'amministrazione.

2. L'Associazione è tenuta a presentare, a consuntivo, un rendiconto economico analitico corredato della documentazione giustificativa di ciascuna spesa sostenuta per la quale si richiede il rimborso con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 7 Attività particolari in occasione della manifestazione. Controllo di qualità.

1. In occasione della manifestazione oggetto della presente convenzione l'Associazione assume i seguenti compiti da svolgersi con la presenza di almeno 2 volontari:

- a) Supporto al Comune nella fase allestimento delle aree nelle quali si svolgeranno gli eventi in coordinamento con l'Ufficio Tecnico del Comune a tale fine un membro dell'Associazione assume il compito di coordinatore dell'attività e si relaziona con la struttura tecnica del Comune per organizzare e coordinare le attività;
- b) Rapporti con il Coordinatore della manifestazione (che svolge gratuitamente l'incarico);
- c) Rapporti con le altre associazioni coinvolte eventualmente nell'organizzazione;
- d) Assistenza al pubblico;
- e) Custodia e guardiania delle attrezzature;
- f) Supporto nella fase di chiusura della manifestazione con smontaggio e riconsegna delle attrezzature.

2. Il Comune conserva il ruolo di coordinamento e controllo delle attività oggetto della manifestazione ed in particolare dovrà essere costantemente informato in ordine:

- a. al numero ed al nominativo dei volontari;
- b. alle deviazioni da programma di attività dettate da accadimenti non previsti che compromettono il rispetto delle tempistiche o lo svolgimento delle attività programmate;

3. Nei casi di cui al comma precedente il Comune emetterà le direttive a cui l'Associazione dovrà attenersi per assicurare il rispetto del calendario programmato.

Art. 8 Sospensione e risoluzione della convenzione

1. Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente la presente convenzione per comprovati motivi che saranno comunicati all'Associazione almeno con 30 giorni di anticipo.
2. Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
3. L'Associazione potrà, per comprovate motivazioni, risolvere la presente convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prime e comunque in un periodo che non infici gli eventi programmati.

Art. 9 Durata

1. La presente convenzione impegna le parti fino alla completa realizzazione dell'evento.

Art. 10 Rinvio e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
2. Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Parma.